



COMUNE DI SALE

Provincia di ALESSANDRIA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 22

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 20, COMMI 1 E 2, DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I. - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN SOGGETTI DI FORMA NON SOCIETARIA EX ART. 17, COMMI 3 E 4 DEL D.L. 90/2014 E S.M.I. (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 114/2014).

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventitre** del mese di **Novembre** alle ore **20:00**, nella Sala consiliare del Palazzo Comunale.

Prevvia l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta Straordinaria di 1^ convocazione i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.d'ord.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	ARZANI LAZZARINA	X	
2	BALDANZA ALESSANDRO	X	
3	ARZANI CARLO	X	
4	CANEPARI ALBERTO	X	
5	ZUNINO STEFANO		X
6	BELTRAMI FABIO	X	
7	CANOBBIO ENRICO	X	
8	BASSI ALFONSINO	X	
9	PISTONE ANDREA	X	
10	STERPI ALESSANDRA ANTONELLA	X	
11	FOSSATI ROBERTO		X
12	BERRI FABIO	X	
		Presenti: 10	Assenti: 2

Assiste e partecipa all'adunanza il **Segretario Comunale, MARIA MATRONE**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di Assessori non Consiglieri risultano:

PALONTA LUCIANA - Presente

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **SINDACO LAZZARINA ARZANI**, **il/la quale** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - ✓ le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e),
 - ✓ l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.”;
- i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del precitato Testo Unico;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Dato atto che:

- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento è stato regolarmente assolto dal Comune di Sale con deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 19/09/2017;
- il Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico-Patrimoniale ha regolarmente trasmesso la precitata deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune ed ha comunicato l'esito della ricognizione di che trattasi sia al MEF – Portale Tesoro, tramite l'applicativo *Partecipazioni On-Line* che alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- a seguito delle revisioni effettuate dal 2015-2022, il Comune di Sale risulta titolare delle partecipazioni societarie come definite sugli allegati prospetti sub lettera A, A1, A2 ed A3 al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare propri ed approvare, rappresentando che le ragioni di conservazione e gli assetti societari risultano immutati rispetto alla revisione straordinaria deliberata nel 2017 ed ordinaria deliberata nel decorso anno, giusta delibera C.C. n. 29 del 28/11/2022;

Richiamato l'art. 17 “(Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate) del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 11 Agosto 2014 n. 114,

Dato atto che dall'attività ricognitoria 31/12/2022 delle partecipazioni detenute dal Comune di Sale in soggetti di forma **non** societaria è stato stilato, a cura del Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico-Patrimoniale, puntuale elenco sub allegato B, B1 e B2 e B3 alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale,

Precisato inoltre che:

- nessun rappresentante dell'Amministrazione Comunale è stato nominato in seno agli organi di governo delle società o degli Enti come esplicitati sulle schede allegate al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale,
- relativamente all'art. 30 del D.Lgs 201/2022 commi 1 e 2 : *“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house , oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. 2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house , la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. 3. Omissis”* . il Comune di Sale avendo una popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti non soggiace all'obbligo di siffatto adempimento;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo, nonché di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile resi, sul presente provvedimento, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U.E.L. e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni, per quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio Gestione Bilancio, Contabilità Finanziaria Economico-Patrimoniale;

Preso atto del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 del vigente TUEL, parimenti allegato alla presente deliberazione;

Si veda il verbale di seduta del 23 novembre 2023;

Con voti espressi per alzata di mano con il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n. 10, voti favorevoli : n. 10,
contrari: n. 0, astenuti: n. 0,

DELIBERA

1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Sale alla data del 31 Dicembre 2022, accertandole come da allegato A, A1 (A.M.A.G. S.p.A.) , A2 (Società ASMT Tortona S.p.A.) ed A3 (Società SRT S.p.A), alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che le suddette partecipazioni, essendo rispondenti ai requisiti di cui all'art. 4 del vigente T.U., non saranno oggetto di futura e prossima alienazione;

3) di demandare al Sindaco, in qualità di Legale rappresentante dell'Ente, la puntuale vigilanza sull'attuazione delle prescrizioni contenute sul vigente T.U. in capo alle Società Partecipate di cui al summenzionato allegato A;

4) di approvare l'attività ricognitoria 31/12/2022 delle partecipazioni detenute dal Comune di Sale in soggetti di forma **non** societaria per la quale è stato stilato, a cura del Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico-Patrimoniale, puntuale elenco sub allegato B, B1, B2 e B3 alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale,

5) di dare atto che:

- nessun rappresentante dell'Amministrazione Comunale è stato nominato in seno agli organi di governo delle Società o degli Enti come esplicitati sulle schede allegate al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale,

- il Comune di Sale non soggiace agli obblighi di cui all'art. 30 commi 1 e 2 del D.Lgs 201/2022 avendo una popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti;

6) di trasmettere, a cura del Servizio Finanziario, la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

7) di comunicare, per il tramite del Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economico-Patrimoniale, l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 e dell'art. 17 commi 3 e 4 del D.L. 90/2014 e smi rispettivamente al MEF – Portale Tesoro, tramite applicativo *Partecipazioni On-Line*, ed alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

8) dichiarare, per esigenze connesse all'assolvimento degli adempimenti conseguenti alla revisione periodica delle partecipazioni, con successiva votazione resa per alzata di mano e separatamente espressa che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 10, voti favorevoli : n. 10,
contrari: n. 0, astenuti: n. 0,

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4[^] comma del vigente T.U.E.L..

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 22 del 23/11/2023

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI CONTROLLO PREVENTIVO CONTABILE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.**

(ai sensi e per gli effetti degli artt.li 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente
Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni)

FAVOREVOLE

OMBRETTA BUFFADOSSI

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E DI CONTROLLO PREVENTIVO AMMINISTRATIVO
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO.**

(ai sensi e per gli effetti degli artt.li 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente
Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni)

FAVOREVOLE

OMBRETTA BUFFADOSSI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
LAZZARINA ARZANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA MATRONE
